

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 70

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore MAZZARACCHIO)

approvata nella seduta del 7 dicembre 2010

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA AL REGOLAMENTO (CE)
N. 1698/2005 DEL CONSIGLIO SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO
RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO
SVILUPPO RURALE (FEASR) (COM (2010) 537 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 2010
—————

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

preso atto che la presente proposta si propone di modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, conformandolo alle nuove disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare agli articoli 290 e 291, in tema di atti delegati e atti esecutivi della Commissione europea, e che all'interno della stessa sono altresì previsti alcuni interventi per la semplificazione della normativa vigente e per la riduzione dell'onere amministrativo degli Stati membri;

valutata la risoluzione trasmessa da parte dell'Assemblea legislativa della regione Marche, approvata il 30 novembre 2010 sulla proposta in esame, in coerenza con la prospettiva del dialogo che sta intercorrendo tra il Senato e le regioni nelle materie dell'Unione europea, come prefigurato dall'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al TFUE;

tenuto conto che:

gli atti delegati, previsti dall'articolo 290 del TFUE e intesi come gli atti volti a integrare o modificare elementi non essenziali di un atto legislativo, sono contemplati nella presente proposta in molteplici casi, singolarmente previsti dalle disposizioni dell'articolato;

gli atti di esecuzione, da riferire all'articolo 291 del TFUE, sono altresì elencati in varie ipotesi del testo;

la proposta contiene inoltre modifiche di semplificazione normativa e di riduzione di oneri amministrativi, tra le quali si segnala la semplificazione delle procedure inerenti il principio di condizionalità, con particolare riferimento alla fase di verifica di inadempienze e di sanatoria delle stesse;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi sottesi all'atto comunitario in questione non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, che le misure previste nella proposta in esame risultano commisurate agli obiettivi assegnati dal Trattato, non andando oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli

obiettivi stessi e non incidendo in alcun modo sul bilancio dell'Unione europea;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

– quanto agli atti delegati previsti dall'articolato, l'assenza di una durata certa per l'esercizio della delega alla Commissione europea, richiesta esplicitamente dall'articolo 290 del TFUE, rischia di apparire in contrasto con la norma citata, la quale delimita il potere di delega non soltanto nel contenuto ma anche nella durata;

– alcuni degli atti delegati previsti sembrano caratterizzati da una genericità che non consente un'adeguata valutazione degli stessi in ordine al requisito della «non essenzialità» dell'atto legislativo rientrante nella delega, richiesto dall'articolo 290 del TFUE;

– nel merito appare opportuna una riflessione sull'ammissibilità al cofinanziamento del FEASR anche della quota parte delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni a titolo di IVA, in quanto la normativa vigente (articolo 71, paragrafo 3, lettera *a*), del regolamento (CE) n. 1698/2005) stabilisce che è ammissibile a contributo del FEASR l'IVA non recuperabile solo se sostenuta da beneficiari diversi da Stati membri, regioni, province, comuni e altri organismi di diritto pubblico.

Si allegano, quali parti integranti della presente risoluzione, le osservazioni espresse dalla 14ª Commissione permanente del Senato.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: FLERES)

9 novembre 2010

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 537 definitivo,

considerato che la proposta mira ad introdurre elementi di semplificazione nella normativa vigente in materia di sostegno diretto agli agricoltori e a conformarla alle nuove disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di atti delegati e di atti di esecuzione, di cui rispettivamente agli articoli 290 e 291;

viste le osservazioni precedentemente espresse dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, relativamente ad altri progetti di atti normativi che prevedevano il ricorso all'istituto della delega legislativa alla Commissione europea nonché ad atti di esecuzione;

valutate anche le osservazioni espresse da altre Assemblee parlamentari,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, condizionatamente all'introduzione di un limite temporale all'esercizio della delega di potere da parte della Commissione europea.

A tale riguardo si consideri quanto segue.

a) In base all'articolo 290 del TFUE, gli atti delegati sono «atti non legislativi di portata generale» che vengono utilizzati per integrare o modificare «determinati elementi non essenziali di un atto legislativo». Sono state individuate alcune disposizioni che richiedono dei chiarimenti in merito alla loro riconducibilità alla nozione di elementi «non essenziali» della proposta. Tra le norme in questione rientrano:

– gli articoli *20-bis*, *36-bis*, *52-bis* e *63-bis* che sanciscono che la Commissione europea stabilisce, mediante atti delegati, «condizioni specifiche» relative alle misure di cui rispettivamente agli assi 1, 2, 3 e all'iniziativa Leader. Tale formulazione sembra essere troppo vaga al fine di consentire una valutazione sulla non essenzialità delle norme;

– l'articolo 5, paragrafo 2, in base al quale la Commissione, mediante atti delegati, può disporre le «misure specifiche dell'Unione», con le quali garantire che il sostegno da parte del FEASR sia coerente con gli obiettivi di coesione economica e sociale. Anche in questo caso

si applicano le considerazioni espresse al punto precedente sull'eccessiva genericità dell'attuale formulazione.

b) Prescindendo dalle valutazioni sulla «non essenzialità» di cui alla lettera *a)*, si devono effettuare alcune riflessioni sul carattere temporale della delega di potere. Infatti, la proposta in oggetto conferisce alla Commissione europea il potere di emanare atti delegati, prevedendo, come per altri progetti di atti legislativi precedentemente esaminati dalla Commissione politiche dell'Unione europea, una durata indeterminata. Ciò pone la predetta delega in contrasto con l'articolo 290, paragrafo 1, secondo periodo, del TFUE, secondo cui «gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere». L'interpretazione del termine «durata» della delega deve condurre ad una qualificazione della stessa come avente un tempo definito di esercizio, anche per la stretta connessione della sua previsione con il termine «delimitazione», che comporta una fissazione entro limiti precisi.

c) In luogo della determinazione della durata della delega, la proposta conferisce piuttosto, in base all'articolo 290, paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, sia il potere di revoca per il Parlamento europeo e il Consiglio, sia la possibilità, sempre per queste due istituzioni, di sollevare obiezioni entro due mesi dalla notifica dell'atto, prevedendo, al riguardo un meccanismo di «silenzio assenso». Tuttavia, tale disposizione non appare sufficiente a garantire ai parlamenti nazionali il pieno esercizio dei propri poteri in materia di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà. Infatti, tale controllo, in base al Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali e al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, viene svolto dai parlamenti nazionali per via diretta sui progetti di atti legislativi, e non per il tramite dei propri Governi in sede di Consiglio dell'Unione sugli atti delegati, come parrebbe ipotizzabile nel valorizzare il potere di revoca dell'atto delegato da parte del Consiglio.

d) In conclusione, si ribadisce l'opportunità di inserire un limite temporale all'esercizio della delega affinché i parlamenti nazionali possano svolgere le loro funzioni istituzionali di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà in sede di rinnovo della delega da esercitarsi mediante atto legislativo. Inoltre, appare opportuno chiarire maggiormente l'estensione delle modifiche di cui alle disposizioni elencate alla lettera *a)* allo scopo di poterne valutare la non essenzialità ai fini dell'esercizio della delega di potere.

